

Spett.le

CONSIGLIO - ODCEC LODI -

**Oggetto: incostituzionalità IMU**

**PREMESSA**

La Commissione Contenzioso dell' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi, affrontando il tema dell'incostituzionalità dell'Imu, ha ritenuto opportuno predisporre una bozza d'istanza di rimborso dell' IMU versata nell'anno 2012, a cui dovrà far seguito, in caso di silenzio-diniego dei comuni interessati, il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Si ritiene, infatti, che l'IMU, così come disciplinata dal D.L. n° 201/2011 *(che si differenzia notevolmente rispetto all' originaria disciplina contenuta nel decreto legislativo sul federalismo municipale n° 23/2011)*, presenti vari profili di incostituzionalità .

Nella fattispecie, la Commissione Contenzioso ritiene che l'IMU sia in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione italiana:

- art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza);
- art. 53 ( principio di capacità contributiva);
- art. 47 (tutela del risparmio e della proprietà dell'abitazione).

**I PRINCIPI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA**

A giudizio della Commissione Contenzioso, si ritiene che **il principio di uguaglianza e di ragionevolezza venga violato**, in quanto l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio, secondo cui situazioni uguali debbano essere considerate a pari modo e situazioni diverse debbano essere, invece, differenziate tra loro.

In effetti l' IMU, così come attualmente disciplinata, mira a colpire la titolarità dei beni immobili, senza prendere in considerazione, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il valore degli stessi beni e senza tener minimamente conto della situazione personale dei soggetti passivi titolari degli stessi.

Le sperequazioni, infatti, derivano sia dalle valutazioni catastali, ormai obsolete, sia prescindendo dal fatto che i proprietari possano essere ricchi o poveri, occupati o disoccupati, che abbiano comprato, coi frutti del proprio lavoro, l'immobile, o che l'abbiano semplicemente ereditato, ecc. Si fa presente, inoltre, che un tributo di tipo immobiliare può essere imposto nella misura in cui

un soggetto passivo possa disporre di risorse ulteriori e diverse, rispetto allo stesso cespite tassato, in misura sufficiente da poter assolvere all'onere del tributo medesimo, dopo aver, ovviamente, soddisfatto le primarie necessità individuali e familiari.

Forme di tassazione patrimoniali sono tollerabili, quindi, solo se commisurate a valori immobiliari ragionevoli e se di entità moderata, tenendo, altresì, conto della specifica situazione del soggetto passivo, che deve poter assolvere al tributo attraverso fonti reddituali di diversa natura ed origine.

**Non è così con l' IMU, perché basata su rendite catastali diverse dalla realtà, largamente inadeguate a rappresentare in modo appropriato la realtà del mercato immobiliare .**

Il meccanismo perverso dell' IMU viene, altresì, enfatizzato dall'utilizzo di coefficienti incrementativi (60%) accompagnati da applicazioni d' aliquota di prelievo oltremodo pesanti (*si arriva fino al 10,6 ‰*).

Il profilo di incostituzionalità viene, altresì, ravvisato per la **violazione del principio della capacità contributiva**, intesa come forza economica del soggetto passivo; per il rispetto dello stesso principio, il compito del legislatore, è quello di indicare criteri oggettivi, equi e ragionevoli per determinare la base imponibile su cui commisurare il prelievo.

**Non è così per l' IMU, in quanto fa riferimento a rendite catastali rivalutate in maniera grezza, dato che le classificazioni catastali (*elaborate circa un secolo fa*) si basano su standard costruttivi ed abitativi obsoleti, riscontrando, altresì, sperequazioni abnormi fra territori diversi, nonché, a volte, nello stesso territorio (*ad esempio fra centri storici e periferici*).**

Non si può neanche ignorare il fatto che l'attuale crisi del mercato immobiliare registra quotazioni in netto calo, con la conseguenza che, chi volesse vendere il proprio immobile, non sarebbe in grado di trovare facilmente compratori, se non in caso di forti sconti sul prezzo di vendita.

In tale contesto, risulta evidente che **l' IMU rappresenta un prelievo crescente a fronte di una capacità contributiva calante.**

Infine, il legislatore tributario ha stabilito che l'IMU, non essendo deducibile dall' Irpef, dall'Ires e dall'Irap, finisce per colpire un reddito virtuale, che non tiene conto dello peso (*rilevante*) dell' IMU stessa, violando prevalentemente il principio della capacità contributiva.

**La violazione del principio della tutela del risparmio e dell'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 117 della Costituzione) risulta palese**, in quanto i padri costituenti hanno previsto, a fondamento della ricchezza nazionale e del benessere dei cittadini, la tutela del risparmio e l'accesso alla proprietà dell'abitazione.

**Non è così con l' IMU che, nell'articolazione attuale, colpisce annualmente il risparmio dei contribuenti (*già tassato, di per sé, sotto forma di reddito*) se investito in immobili.**

L' IMU, lungi dal favorire l'accumulazione del risparmio nazionale, induce inevitabilmente alla

distruzione dello stesso, col fine prevalente di finanziare le spese correnti dei Comuni.

Il risultato evidente è quello di sottrarre risorse disponibili ai contribuenti, necessarie per la manutenzione degli stessi immobili oggetto di tassazione, depauperando, in tal modo, il patrimonio della Nazione, in stridente contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione Italiana.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di questa premessa sui profili di anticostituzionalità della normativa sull' IMU, la Commissione Contenzioso dell' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi ritiene opportuno fornire ai colleghi le bozze dell'istanze di rimborso IMU da inviare ai Comuni e dei relativi Ricorsi, da inoltrare alle Commissioni Tributarie Provinciali, decorsi i 90 giorni di silenzio-diniego dalla proposizione della suddetta istanza di rimborso.

E' sufficiente che anche una sola delle Commissioni Tributarie, una volta verificata la fondatezza della questione sollevata sull'anticostituzionalità, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, affinché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi in merito. Si ritiene che tale passaggio sia di fondamentale importanza, soprattutto alla luce della recente Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – Sez.5 - RGR N. 146/13 - n. 28.05.13 depositata il 05/04/2013, che ha respinto il ricorso per infondata questione di legittimità a causa, appunto, della carenza di sentenze che attestino la contrarietà del tributo ai dettami costituzionali.

In caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità, totale o parziale dell' IMU, tutti i contribuenti interessati, se non l'hanno già fatto, potranno chiedere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.

La Commissione Contenzioso ritiene che il presente studio possa e debba essere messo a disposizione dei colleghi, affinché, a loro volta, possano valutare di fornire ai propri clienti la loro professionalità su questo tema.

Lodi, lì 10 giugno 2013

---

*(Il Presidente della Commissione Contenzioso di Lodi)*